

Trascrizione - atti relativi a beni immobili - atti soggetti alla trascrizione - domande giudiziali – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 11124 del 23/12/1994

Domande interruttive del corso dell'usucapione - Riferimento agli atti interruttivi dell'usucapione di diritti reali limitati - Inclusione.

L'art. 2653 n. 5 cod. civ., a norma del quale debbono essere trascritti gli atti e le domande che interrompono il corso dell'usucapione di beni immobili e che, in mancanza, rende conseguentemente inopponibili ai terzi i predetti atti, si riferisce anche agli atti interruttivi della usucapione di diritti reali limitati, quali i diritti di servitù di contenuto contrario ai limiti legali della proprietà, perché l'espressione "usucapione di beni immobili", per la sua genericità, non si presta ad interpretazioni riduttive che, per altro, si porrebbero in contrasto con il principio generale stabilito dall'art. 813 cod. civ., secondo il quale, quando non sia diversamente disposto, le disposizioni concernenti beni immobili si applicano ai diritti reali che hanno per oggetto beni immobili.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 11124 del 23/12/1994